

PROFESSIONISTI INTERESSATI DALL'OBBLIGO DI VACCINAZIONE DI CUI AGLI ARTICOLI 4, 4 BIS E 4 TER DEL DECRETO LEGGE 44/2021

- 1) Il decreto-legge 172/2021 ha riscritto in parte il decreto-legge 44/2021 confermando l'obbligo di vaccinazione per gli operatori di interesse sanitario.
- 2) Il combinato disposto dei nuovi articoli 4, 4 *bis* e 4 *ter* del decreto-legge 44/2021 contiene tuttavia un piccolo vuoto normativo.
- 3) La verifica degli operatori sanitari iscritti in albi avviene per il tramite dei rispettivi ordini professionali. Le professioni sanitarie regolamentate sono le seguenti:
 - Farmacista
 - Medico chirurgo
 - Odontoiatra
 - Veterinario
 - Biologo
 - Fisico
 - Chimico
 - Psicologo
 - Infermiere
 - Infermiere pediatrico
 - Ostetrica
 - Tecnico sanitario di radiologia medica
 - Tecnico Audiometrista
 - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico
 - Tecnico di neurofisiopatologia
 - Tecnico ortopedico
 - Tecnico audioprotesista
 - Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
 - Igienista dentale
 - Dietista
 - Podologo
 - Fisioterapista
 - Logopedista
 - Ortottista – assistente di oftalmologia
 - Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva
 - Tecnico della riabilitazione psichiatrica
 - Terapista occupazionale
 - Educatore professionale
 - Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
 - Assistente sanitario

https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=808&area=professioni-sanitarie&menu=vuoto&tab=2

- 4) Restano quindi fuori dalle professioni regolamentate alcune figure:

- Naturopata
- Erborista
- Ottico optometrista
- Psicomotricista
- Osteopata
- Chiropratico

5) Probabilmente ci sono altre figure che qui non sono elencate. Ad ogni buon conto, chi non rientra nell'elenco di cui al punto 2) e svolge una professione di interesse sanitario è esente dalla possibilità di controllo da parte dell'ordine (che non c'è) e può continuare a svolgere tranquillamente la propria professione. Tra l'altro ci sono figure professionali oggi iscritte in albi che potrebbero cancellarsi dai rispettivi albi e continuare a lavorare nell'ambito di una professione non regolamentata. Ad esempio, nelle farmacie si potrebbe aprire un angolo dedicato all'erboristeria dove un farmacista cancellatosi dall'albo potrebbe lavorare in piena legittimità. Un fisioterapista potrebbe iniziare a lavorare come osteopata; un dietista, un biologo, anche un medico chirurgo che abbia un interesse per la medicina naturale potrebbe iniziare a ricevere i suoi pazienti svolgendo la professione di naturopata.

6) Altra questione è quella che riguarda l'obbligo di vaccinazione per coloro che lavorano in determinate strutture, indipendentemente dalla loro iscrizione in un albo professionale. A tale proposito l'art. 4 *bis* del DL 44/2021 estende l'obbligo di vaccinazione a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle:

- strutture di ospitalità e di lungodegenza,
- residenze sanitarie assistite (RSA),
- hospice,
- strutture riabilitative
- strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti
- strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (sono le strutture che forniscono:
 - a) prestazioni di riabilitazione intensiva diretta al recupero di disabilità importanti, modificabili, che richiedono un elevato impegno diagnostico, medico specialistico ad indirizzo riabilitativo e terapeutico, in termini di complessità e/o durata dell'intervento;
 - b) prestazioni di riabilitazione estensiva a soggetti disabili non autosufficienti, a lento recupero, non in grado di partecipare a un programma di riabilitazione intensiva o affetti da grave disabilità richiedenti un alto supporto assistenziale ed infermieristico ed una tutela medica continuativa nelle 24 ore;
 - c) prestazioni di lungodegenza post-acuzie a persone non autosufficienti affette da patologie ad equilibrio instabile e disabilità croniche non stabilizzate o in fase terminale, che hanno bisogno di trattamenti sanitari rilevanti, anche orientati al recupero, e di sorveglianza medica continuativa nelle 24 ore, nonché di assistenza infermieristica non erogabile in forme alternative)
- strutture socio-assistenziali, secondo le linee guida definite con l'ordinanza del Ministro della salute 8 maggio 2021 (sono le strutture di ospitalità e lungodegenza,

residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e comunque in tutte le strutture residenziali di cui al capo IV «Assistenza sociosanitaria» e di cui all'art. 44 «Riabilitazione e lungodegenza post-acuzie» del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità).

- 7) L'art. 4 ter del DL 44/2021 estende l'obbligo di vaccinazione anche al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Si tratta delle seguenti strutture private:
- strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;
 - strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
 - strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno;
- ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis.**
- 8) Pertanto, sono esclusi dall'obbligo di vaccinazione i professionisti sanitari non iscritti in albi che lavorino privatamente. Inoltre, è escluso dall'obbligo di vaccinazione il personale non iscritto in albi che lavora nelle strutture private con contratti di collaborazione esterna.
- 9) Tutto il personale pubblico invece è soggetto all'obbligo.
- 10) Gli operatori sanitari iscritti in albi professionali dell'Unione Europea hanno il diritto di lavorare in Italia in virtù del diritto di libera prestazione dei servizi. In ambito sanitario è necessario presentare una dichiarazione preventiva all'autorità competente (ad esempio nel caso dei medici chirurghi all'ordine di una provincia dove il professionista straniero intende lavorare) che ha efficacia di un anno e può essere rinnovata. In tal caso il professionista resterà iscritto al suo albo di appartenenza che non farà alcun controllo sulla vaccinazione o meno e potrà liberamente esercitare la propria professione in Italia senza che gli obblighi vaccinali lo riguardino.